

La Suprema corte delimita il ruolo delle società in materia di reati da infortuni sul lavoro

Responsabilità 231 circoscritta

Da non confondere colpa di organizzazione e della persona

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Responsabilità dell'ente coi paletti: è quanto emerge dalla sentenza dell'11 gennaio 2023, n. 570, con cui la Cassazione, pronunciandosi in tema di responsabilità degli enti ex dlgs 231/2001 e infortuni sul lavoro, ha evidenziato la necessità di non confondere la "colpa di organizzazione" con quella della persona fisica imputata per il reato. La Suprema corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata, la quale aveva addebitato alla società, senza provare l'effettività delle carenze organizzative contestate, i profili colposi ascrivibili all'amministratore, quale datore di lavoro tenuto al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all'ente in quanto tale.

Il caso. Nella vicenda di specie, a una spa era contestato l'illecito amministrativo di cui al dlgs 231/2001, art. 25-septies, comma 3, per il reato presupposto di omicidio colposo ai danni di un lavoratore, dovuto all'inosservanza di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e verificatosi nell'ambito della realizzazione di alcune opere edili appaltate alla suddetta società e da questa in parte subappaltate a una srl. In particolare, la spa era stata ritenuta dai giudici di merito responsabile per aver tratto vantaggio dalla condotta del reato attribuito all'amministratore unico: vantaggio consistito nel risparmio derivante innanzitutto dall'impiego, presso il cantiere, di lavoratori, tra cui la vittima dell'incidente, formalmente dipendenti dell'altra società a cui erano state subappaltate alcune lavorazioni, ma in realtà sottoposti al potere direttivo della spa, nonché dalla mancata messa a disposizione dei lavoratori medesimi di idonei mezzi di protezione individuale, con specifico riferimento ai sistemi di protezione contro le cadute dall'alto, all'omessa formazione specifica ai lavoratori medesimi in materia di montaggio/smontaggio dei ponteggi e all'assenza di un preposto a tali lavori effettivamente nominato e quindi retribuito dalla società. Dinanzi alla condanna dei giudici di merito meneghini, confermata anche in secondo grado, il difensore della società aveva così proposto ricorso per Cassazione, che è stato ritenuto dalla Suprema corte fondato.

L'onere probatorio

Responsabilità 231 e colpa di organizzazione

Quesito	Per l'accertamento della responsabilità di cui al dlgs 231/2001 cosa deve provare l'accusa?
L'onere probatorio ai fini della condanna 231	Come affermato da Cass. pen. n. 570/2023 grava sull'accusa l'onere di: 1. dimostrare l'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società e che abbia agito nell'interesse di questa 2. individuare poi i canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'individuo all'interesse dell'ente collettivo 3. individuare infine gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, in termini di omissione degli accorgimenti preventivi, che ne rendono autonoma la responsabilità
La colpa di organizzazione dell'ente	Come inoltre evidenziato da Cass. pen. n. 570/2023, l'elemento finalistico della condotta dell'agente deve essere conseguenza: • non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica • quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa inottemperante all'obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati

dell'accusa. La Suprema corte ha in particolare evidenziato, per garantire che la società risponda per un fatto proprio e non per un fatto altrui, e sia posta al riparo da possibili profili di responsabilità meramente oggettiva, la necessità che sussista la cosiddetta colpa di organizzazione dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. Solo il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Pertanto grava sull'accusa l'onere di dimostrare innanzitutto l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende poi dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della "colpa di organizzazione" dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo (cfr. Cass. pen. n. 27735/2010).

Gli elementi costitutivi della responsabilità dell'ente. Si tratta di un'interpretazione che attribuisce al requisito della colpa di organizzazione dell'ente la stessa

funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare.

Sotto questo profilo, la giurisprudenza di legittimità, richiamata nel caso in commento (Cass. pen. n. 32899/2021), ha efficacemente osservato che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente al dlgs 231/2001, artt. 6 e 7, e al dlgs 81/2008, l'art. 30 non possono assurgere a elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma integrano una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la "colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa.

Pertanto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex sé elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Tali sono, oltre alla suddetta relazione tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente, la colpa di organizzazione, il reato presupposto e il nesso causale che deve correre tra i due.

La colpa di organizzazione dell'ente. In altre parole, per la Cassazione, la tipicità dell'illecito amministrativo imputabile all'ente costituisce un modo di essere "colpo-

so", specificamente individuato, proprio dell'organizzazione dell'ente, che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico all'ente di commettere il reato.

In tale prospettiva, l'elemento finalistico della condotta dell'agente deve essere conseguenza, non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica, quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo (Cass. pen., Sez. U, n. 38343/2014). Ne consegue che, nell'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell'illecito amministrativo) rilevano se riscontrabile la mancanza o l'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal dlgs 231/2001.

La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l'ente respon-

de dell'illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui).

La decisione della Cassazione. Da qui l'esigenza che la colpa di organizzazione sia rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del (dipendente o amministratore dell'ente) responsabile del reato.

Al contrario, la motivazione della sentenza impugnata offriva un percorso argomentativo carente in punto di responsabilità dell'ente, per certi versi sovrapponendo e confondendo i profili di responsabilità da reato dell'amministratore/datore di lavoro e i profili di responsabilità da illecito amministrativo della spa. Ciò appariva evidente nella parte in cui la sentenza addebitava alla società il fatto di non aver svolto alcuna adeguata valutazione sui fornitori, nonostante fosse previ-

I profili colposi ascrivibili all'amministratore non sono automaticamente addebitabili all'ente in quanto tale

sta nel modello, e di non avere predisposto a norma il ponteggio, sebbene la sua corretta edificazione fosse stata indicata dai documenti societari: profili colposi ascrivibili all'amministratore della società, quale datore di lavoro tenuto al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all'ente in quanto tale.

I giudici di merito, in definitiva, non avevano motivato sulla concreta configurabilità, nella vicenda in esame, di una colpa di organizzazione dell'ente, né avevano stabilito se tale elemento avesse avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto. Invece avrebbero dovuto approfondire anche e soprattutto l'aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall'impresa in tema di prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi, in maniera tale da evidenziare la sussistenza di eventuali deficit di cautela propri di tale assetto, causalmente collegati con il reato presupposto.

Pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.